

PRESIDENTE. L'onorevole Lucci, insieme con gli onorevoli Piccirilli, Sandrini, Mirabelli, Dentice, Turati, Petrillo, Mosca Tommaso, Belotti, Spetrino, Baccelli e Soderini, ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire all'articolo 8 il seguente articolo:*

« Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale e giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno ».

Infine l'onorevole Tommaso Mosca ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo, che ha già svolto in sede di discussione generale:

« *Aggiungere dopo il primo comma:*

« Resta però salva la questione se e in quali casi la presente legge abbia, rispetto a tali atti, effetto retroattivo ».

DI STEFANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO, *relatore*. La Commissione ha, ieri, esposto per quali ragioni era venuta nella determinazione di stabilire, con una disposizione transitoria, gli effetti della nuova legge in rapporto agli atti compiuti sotto la legge attuale.

Ci era parso giusto di non lasciare nel vago e nell'indeterminato questa materia, che ha attinenza col principio della retroattività della odierna legge, perchè comprendevamo quali gravi questioni sarebbero sorte se il legislatore non l'avesse preveduto.

I principî sono semplici: da una parte, le leggi relative alla capacità investono, immediatamente, tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla nuova legge; dall'altra gli atti e le obbligazioni sono regolati dalla legge sotto l'impero della quale sono stati compiuti.

Ma questi principî, semplici nella loro enunciazione, danno luogo nella applicazione a gravi difficoltà, per cui gli scrittori più autorevoli sono divisi: basta leggere il libro classico del professor Gabba per constatare quale miriade di questioni e di dubbi si sono sollevati in proposito.

La Commissione credette, per evitare le difficoltà, i dubbi ed i dispareri, di scegliere la via che ha seguito, proponendo il sistema codificato nell'articolo 8.

Ora, però, è proposto un altro emendamento dall'onorevole Lucci, cui si associano l'onorevole Mosca ed altri colleghi.

L'onorevole Mosca alla sua volta, firmando questa nuova proposta, ha abbandonato il suo primo emendamento, col quale proponeva che questa materia fosse riservata al magistrato, concetto al quale la Commissione non aderiva per le ragioni, che già esposi in sede di discussione generale.

L'emendamento Lucci, in fondo in fondo, determina quali sono le condizioni, in cui si troveranno alla data di questa legge gli atti compiuti sotto l'impero della legge passata. O già l'azione è stata iniziata per farne dichiarare la nullità, e la vecchia legge manterrà il suo impero, o l'azione non si è ancora iniziata, ed allora, avrà impero la nuova legge e l'azione di nullità non potrà esperirsi.

La Commissione, pur mantenendo il concetto da cui è stata ispirata, che risponde ai principî più accetti del giure nella materia, trovando che il sistema proposto non dà luogo ad arbitri e dirime ogni questione, accetta l'emendamento dell'onorevole Lucci.

FACTA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anch'io accetto l'articolo 8 nella formula proposta dall'onorevole Lucci.

MOSCA TOMMASO. Io non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 8 nella formula proposta dall'onorevole Lucci accettata dal ministro e dalla Commissione e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Vi è ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Girardi e dagli onorevoli Lucci, Spetrino, Vincenzo Bianchi, Arcà, Basile, Cappa, Cimati, Caron, Ollandini:

« Alle cause di nullità di matrimonio contemplate nel Capo VI del Titolo V del libro 1° del Codice civile sono aggiunte le seguenti:

a) la condanna di adulterio passata in cosa giudicata;

b) la malattia, o infermità di mente assolutamente insanabile;

c) la indegnità per condanna di tribunale ordinario ad una pena superiore ai venti anni ».

L'onorevole Girardi ha facoltà di svolgerlo.

GIRARDI. L'unanime consenso col quale è stato accolto il disegno di legge che tuttora si discute ci ha indotto a completarlo in certe piccole parti, tanto più che